



CITTA' DI VIADANA

(Provincia di Mantova)

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 50 del 22/12/2025

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
(EX ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL
D.LGS. 16.06.2017 N. 100) - APPROVAZIONE**

SEDUTA Ordinaria
Adunanza di Prima convocazione

L'anno **2025** il giorno **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **20.00**, nella sala municipale delle adunanze.

In seguito ad inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di legge, dello Statuto Comunale e del Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Pres.	Nominativo	Pres.
AZZOLINI DAVIDE	SI	MOROZZO GABRIELE	SI
BELLINI DIMITRI	SI	PANIZZI DONATELLA	SI
BONI BENEDETTA	SI	PICCININI MASSIMO	SI
BOTTESINI ROBERTA	SI	PRADELLA ENOS	SI
CATERISANO LUIGINA	AG	SALASSI ALESSANDRO	SI
CAVATORTA NICOLA	SI	TORRICELLI CRISTINA	AG
GARDANI LUCA	SI	ZAFFANELLA FABRIZIA	SI
GOZZI PIETRANGELO	SI	ZUCCHINI ILARIA	SI
MINOTTI ALESSIA	SI		

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. CONFORTI MARTINO;

Il Sig. GOZZI PIETRANGELO nella sua qualità di Presidente constata la legalità dell'adunanza, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione:

(Per la discussione inerente al presente punto dell'ordine del giorno si rinvia alla registrazione audio, depositata agli atti del Comune, e live stream consultabile sul sito web del Comune.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

“Premesso che:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come “Decreto correttivo”);
- il Comune di Viadana detiene la partecipazione diretta nelle seguenti società di capitali:

- FARMACIA COMUNALE DI VIADANA Srl per una partecipazione del 100%;
- APAM SPA per una partecipazione dell'1,90%;
- TEA SPA per una partecipazione dello 0,0105% (arrot.);
- SIEM SPA per una partecipazione del 4,3075%;
- GAL TERRE DEL PO Scrl per una partecipazione del 6,33% - società costituita nel 2016;
- GAL TERRE DEL PO 2.0 Scrl per una partecipazione del 3,98% - costituito in data 17 novembre 2023;

- detiene una partecipazione totalitaria nelle società Viadana Sviluppo Spa in liquidazione, dichiarata fallita il 12/06/2017;

- con delibera di C.C. n. 68 del 27.12.2024 di approvazione del piano di revisione periodica al 31.12.2023 si è disposta la misura di razionalizzazione di Siem Spa in quanto con comunicazione (protocollo Ente n. 37949 del 26.11.2024) è stata indicata la volontà da parte di Tea Spa di incorporare Siem Spa tramite una fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2501 e seguenti c.c. e precisando che tale operazione costituisce un concreto avvio di una misura di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del Tusp. Nel presente piano si prosegue con la stessa misura di razionalizzazione, dando atto che il progetto di fusione per incorporazione della società Siem all'interno del gruppo Tea Spa è stato registrato il 30.06.2025 al Registro Imprese della Cciaa competente;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 27.12.2024 di approvazione del piano di revisione periodica al 31.12.2023 si è disposta la misura di razionalizzazione del Gal Terre del Po scrl dando atto che il Gal si è sciolto in data 06.12.2024 ed è in liquidazione volontaria dal 23.12.2024. Termine ultimo per la liquidazione è il 31.12.2025;

- non detiene partecipazioni indirette come individuate dall'art. 2, co. 1, lett. g) del D. Lgs. 175/2016 che definisce partecipata indiretta “la partecipazione in una società che sia a sua volta partecipata da una società o da altro organismo soggetto a controllo da parte di un'amministrazione pubblica”;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti riportati nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/2016;

- il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/6/2017 n. 100 – cognizione delle partecipazioni possedute approvato dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29/09/2017;

- la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – cognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2017 approvata dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 21/12/2018;

- la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – cognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2018 approvata dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 20/12/2019;

- la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – cognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2019 approvata dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 29/12/2020;

- la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – cognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2020 approvata dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 28/12/2021;

- la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – cognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2021 approvata dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2022;

- la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – cognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2022 approvata dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 21/12/2023;

- la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – cognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2023 approvata dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 27/12/2024;

provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico con riferimento all'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

Dato atto che successivamente al provvedimento di revisione straordinaria ex art. 24 del TUSP adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2016 sono state costitute le società:

- GAL Terre del Po Scrl la cui partecipazione è ammessa dall'art. 27 co. 2 del D. lgs. 175/2016;
- GAL Terre del Po 2.0 Scrl la cui partecipazione è ammessa dall'art. 27 co. 2 del D. lgs. 175/2016;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2017 ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, confermato con i successivi piani di revisione periodici delle partecipate al 31.12.2018, al 31.12.2019, al 31.12.2020, al 31.12.2021, al 31.12.2022 ed al 31.12.2023 decidendo con i suddetti provvedimenti:

- di mantenere la partecipazione nelle società Farmacia Comunale Srl, APAM Spa, TEA Spa e GAL Terre del Po 2.0 Scrl;
- di procedere a razionalizzare le partecipazioni nella società Siem Spa e nel Gal Terre del Po Scrl per le motivazioni esposte sopra;

Considerato altresì che le disposizioni del D. lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visti l'esito della ricognizione effettuata alla data del 31.12.2024 come risultante nell'allegato A) e l'analisi dell'assetto complessivo delle società del Comune di Viadana riportata nella relazione tecnica di cui all'allegato B) alla presente deliberazione, redatti tendo conto le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche - Art. 17 D.L. n. 90/2014” e dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 22/sezaut/2018/INPR, allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Rilevato che la ricognizione periodica rappresenta un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato congiuntamente al MEF e alla Corte dei Conti e che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Valutato:

- di mantenere, coerentemente con quanto definito nella revisione straordinaria delle società partecipate adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29/09/2017, le partecipazioni nelle società partecipate dal Comune di Viadana: Farmacia Comunale di Viadana Srl, APAM Spa, TEA Spa, Gal Terre del Po 2.0 Scrl in quanto aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

Visti:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D. lgs. 175/2016 e s.m.i. e come novellato dal D. Lgs. 100/2017;
- l'art. 17 del D.L. n. 90/2014;
- le “Linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti “ in merito alla revisione periodica della partecipazioni pubbliche – art. 20 del D. lgs. 175/2016;
- la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 22/sezaut/2018/INPR;

Dato atto che l'approvazione del presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

SULLA base del seguente esito della votazione, proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale;

CON VOTI favorevoli n.10, contrari 0 e astenuti n.5 (Dimitri Bellini, Benedetta Boni, Alessia Minotti, Enos Pradella e Fabrizia Zaffanella) espressi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare la revisione periodica ex art. 20 del D. Igs. 175/2016, riferita alle partecipazioni detenute dal Comune di Viadana al 31.12.2024, accertandole come da allegato A) (comprensiva di appendice relativa ai servizi pubblici affidati in house ex art. 30 del D.Lgs n. 201/2022) alla presente deliberazione, corredata dalla Relazione Tecnica (allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare indirizzo:

- di mantenere la partecipazione nelle società detenute dal Comune di Viadana Farmacia Comunale di Viadana Srl, APAM Spa, TEA Spa e Gal Terre del Po 2.0 Scrl in quanto aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e le cui motivazioni sono meglio dettagliate nell'allegato A) al presente provvedimento;
- di razionalizzare le partecipazioni nella società Siem Spa in quanto c'è un progetto di fusione in corso e Gal Terre del Po Scrl per l'esaurimento dello scopo sociale e la messa in liquidazione del Gal stesso;

3) di dare atto che tutte le società in cui si mantiene la partecipazione hanno chiuso l'esercizio 2024 con un risultato positivo;

4) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

5) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

6) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Viadana;

7) di comunicare agli Organismi competenti l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., procedendo all'invio delle risultanze della

ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo e alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;

Indi, stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

SULLA base del seguente esito della votazione, proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale;

CON VOTI favorevoli n.10, contrari 0 e astenuti n.5 (Dimitri Bellini, Benedetta Boni, Alessia Minotti, Enos Pradella e Fabrizia Zaffanella) espressi in forma palese

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile



Pareri

COMUNE DI VIADANA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 56**

Ufficio Proponente: **Servizio Contabilità e Bilancio**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (EX ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100) - APPROVAZIONE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Contabilità e Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2025

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Alessia Cattafesta

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Alessia Cattafesta

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
GOZZI PIETRANGELO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CONFORTI MARTINO**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Viadana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GOZZI PIETRANGELO in data 09/01/2026
Conforti Martino in data 08/01/2026